



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 09/12/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE PER LO SVILUPPO 23 novembre 2010, n. 249

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) della potenza di 998 KW, delle opere connesse nonché delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA), ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Sorgenia Solar S.r.l., con sede legale in Roma.

Il giorno 23 novembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Soluxia SpA, con nota prot. n. 38/740 del 09.02.2006, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 998 KW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Modugno (BA) denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno";

- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 988 KW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetta alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 e s.m.i. di verifica ambientale, ai sensi dell'art. 10 della Legge Regione n. 25 del 3 agosto 2007;

- con nota prot. n. 38/8391 del 24.07.2006, veniva convocata una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 02.08.2006;

- con nota prot. n. 38/12996 del 03.11.2006, veniva convocata una seconda riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 08.11.2006;

- con nota prot. n. 38/5752 del 29.05.2008, veniva convocata una terza riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 18.06.2008 relativa alla sola variante urbanistica dell'area di localizzazione dell'intervento, che veniva riaggiornata, con nota prot. n. 38/7164 del 01.07.2010, al 15.07.2008 sulla base delle risultanze cui si è pervenuti e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse dai partecipanti e della richiesta di rinvio presentata dal Comune di Modugno;

- con nota prot. n. 38/6526 del 20.06.2008, la Società Soluxia SpA comunicava che, a partire dal 24.04.2008, ha modificato la propria denominazione sociale in Sorgenia Solar Srl.

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati:

- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 6649 dell' 08.07.2008, confermava quanto già comunicato con nota prot. n. 5629 dell' 11.06.2008 che le opere previste nel progetto in esame non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli da parte di questa A.di B.;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. M_D E 244720015425 del 17.16.2008, confermava il nulla-osta di questa Forza Armata per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, già rilasciato con nota prot. n. M_D E 231610006164 del 12.05.2006, subordinato all'effettuazione, da

parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Aeronautica Militare 16° Reparto Genio Campale - Ufficio Demanio, con nota prot. n. RGC-16/43/9106/1-6/98/06, confermava parere favorevole per gli aspetti demaniali di competenza già espresso con nota prot. n. RCG-16/43/6217/1-6/38/06 del 03.06.2006;

- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Bari, con nota prot. n. 5750 del 13.06.2008, comunicava che la partecipazione alla Conferenza di Servizi in argomento non rientra nelle competenze dello scrivente Comando Provinciale;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari e Foggia, con nota prot. n. 8944 dell' 08.11.2006, riteneva di non dover sollevare obiezioni alla realizzazione dell'impianto in questione dopo aver esaminato la documentazione integrativa e considerato che nell'area non vi sono vincoli di competenza di questo Ufficio;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 5931 dell'11.04.2006, esprimeva parere favorevole all'esecuzione dei lavori. Tuttavia, considerato che l'intervento in parola interessando un'area a ridosso di una lama potrebbe rivelare presenze archeologiche al momento non valutabili, si prescrive la sorveglianza dei lavori da parte di archeologi esterni a questo Ufficio, con oneri a carico della Società sotto la direzione di chi scrive. Si fa presente, però, qualora durante gli scavi dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, si è tenuti a sospendere immediatamente gli stessi per consentire il recupero e la tutela dei resti archeologici, senza che nessun onere gravi su questo Ufficio. Dell'inizio dei lavori, pertanto, si prega di dare comunicazione con anticipo a questa Soprintendenza, eventualmente tramite il nostro Ufficio decentrato;

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. n. 2394 del 07.11.2006, esprimeva parere tecnico preventivo favorevole alla realizzazione dell'impianto. Si rappresenta la necessità di esprimere il parere tecnico definitivo al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto in questione, dopo la verifica strumentale della corrispondenza dei valori di intensità dei campi elettrici e magnetici a bassa frequenza misurati con quelli attesi teoricamente;

- ASL Bari 4 Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica // Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, con nota prot. n. 123926/UOR 09 dell' 08.11.2006 esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'intervento proposto alle seguenti condizioni:

2. nel corso dei lavori di cantiere siano rispettati i limiti di inquinamento acustico prescritti dalla L.R. 3/02 art. 17 commi 3 e 4, in materia di emissioni sonore provenienti da cantieri edili;

3. le acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili di pertinenza siano scaricate nella rete fognante bianca consortile, così come dichiarato in progetto;

4. le acque reflue civili dei servizi igienici siano convogliate nella rete fognante nera consortile;

5. in corso di esercizio dell'impianto di che trattasi, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente in materia (DPCM 08.07.2003);

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Urbanistica, con modulo parere del 15.07.2008, comunicava che, atteso il preliminare parere comunale espresso in senso negativo, lo scrivente Settore non può esprimere il proprio parere di competenza;

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici con nota prot. n. 16011 del 17.06.2008, confermava il nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di cui trattasi già rilasciato con nota prot. n. 96323 del 28.11.2006;

- Comune di Modugno - Ufficio Ambiente, con modulo parere del 15.07.2008, confermava il parere contrario già oggetto della relazione istruttoria di cui alla nota prot. n. 53322 del 07.11.2006 relativa al contrasto dell'intervento proposto con le norme urbanistiche di riferimento (Area per verde attrezzato - B.3 come da art. 12.3 delle NTA del PRT);

- Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, con modulo parere del 15.07.2010, confermava il parere favorevole espresso in occasione della precedente Conferenza di Servizi del 18.06.2008

rappresentando, inoltre, che questo Consorzio ha adottato la variante al PUE dell'agglomerato Bari-Modugno recependo quanto previsto dall'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 e che la stessa è stata approvata da parte della Regione Puglia per decorrenza dei termini, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 comma 1 della L. 341/1995 e dell'art. 2 comma 11 ter della L. 237/1993.

Al di fuori delle riunioni della Conferenza di Servizi, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche acquisiva gli ulteriori seguenti pareri:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Ecologia, con nota prot. n. 3140 del 14.03.2006, rilevava che il progetto in questione non è ricompreso nelle tipologie progettuali di cui agli allegati A e B della L.R. 11/2001, per cui non è da assoggettare a V.I.A. Qualora, poi, l'opera dovesse ricadere anche parzialmente in area SIC o ZPS, codesta Società è tenuta ad attivare specifica procedura di incidenza ambientale;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 6559 del 26.09.2008, comunicava che, in risposta all'istanza della Società Soluxia SpA corredata dal prescritto atto di sottomissione, ha rilasciato con nota prot. n. 5723 del 31.08.2006 nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Soluxia SpA in data 21.04.2006 e registrato a Frosinone. Nel prendere atto della modifica della denominazione sociale in Sorgenia Solar Srl, invita la stessa (nel caso non l'abbia già fatto presso altri Ispettorati) a sottoscrivere l'atto di sottomissione necessario all'ottenimento del nulla osta di competenza;
- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 32347 del 24.07.2008, richiamava la nota prot. n. 914149 del 11.04.2006 confermando che, per quanto di competenza della Marina Militare, non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con nota prot. n. 4026 del 29.08.2006, esprimeva, per quanto di competenza ed in linea generale, parere favorevole non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato da questo Ente.

Rilevato che:

- il Consorzio ASI di Bari, con Deliberazione n. 392 del 29 agosto 2005, ha preassegnato con condizioni alla Società Soluxia SpA il lotto contraddistinto dal fg.13 part.IIa 27 quale area idonea per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi;
- la Società proponente, con nota del 15/11/2010 acquisita al prot. n. 16171 del 16/11/2010, inviava copia della documentazione attestante il pagamento in acconto a fronte della Delibera di assegnazione di cui sopra;
- con Deliberazione n. 349 del 25/06/2007, il Consiglio di Amministrazione ASI adottava ed approvava lo studio idrogeologico e di sistemazione dell'area interessata dal progetto;
- a seguito di accertamento da parte dello scrivente Ufficio, il progetto in esame risulta non rientrante nelle aree sottoposte a verifica del vincolo da parte del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia.

Per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 38/1814 del 24.02.2009, il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per

lo Sviluppo comunicava agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dello stesso comma 3 del succitato art. 12 D. Lgs. 387/2003, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili costituiscono ove occorra variante allo strumento urbanistico;

- il Consorzio ASI, con Delibera n. 316 del 20 dicembre 2008, prendeva atto dell'intervenuto accoglimento per decorrenza dei termini da parte della Regione Puglia della proposta di variante di Piano Urbanistico Esecutivo dell'agglomerato industriale di Bari-Modugno, superando in tal modo il contrasto rilevato dal Comune di Modugno;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la Determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" della potenza di 998 KW, ubicato nel Comune di Modugno (BA);

? cabina di consegna;

? connessione con linea dedicata alla linea MT a 20 kV in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 kV denominata BAIND 1.

In data 3 giugno 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Sorgenia Solar S.r.l. l'Atto di Impegno Unilaterale e la Convenzione Unilaterale di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007.

L' Ufficiale Rogante del Servizio Affari Generali, in data 29 settembre 2010, ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11910 e della Convenzione al repertorio n. 11911.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 249 del 23 novembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la Determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 998 KW, come innanzi descritto, denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" ed ubicato nel Comune di Modugno (BA).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Sorgenia Solar S.r.l. con sede legale in Roma al viale E. Ortolani n. 121 Partita IVA 04794420960, dell'Autorizzazione Unica di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

? un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) denominato "Impianto fotovoltaico ASI Bari - Modugno" della potenza di 998 KW, ubicato nel Comune di Modugno (BA);

? cabina di consegna;

? connessione con linea dedicata alla linea MT a 20 kV in uscita dalla Cabina Primaria 150/20 kV denominata BAIND 1.

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Sorgenia Solar S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

? durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

? durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, autorizzate con il presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza.

Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente Determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Modugno (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
